

# Rassegna Stampa

di Venerdì 6 marzo 2026



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
19	Il Sole 24 Ore	06/03/2026	<i>Sisma Centro Italia, 64 milioni di nuovi fondi</i>	3
35	Il Sole 24 Ore	06/03/2026	<i>PROJECT FINANCING, COMPATIBILITA' OBBLIGATA CON LA UE (G.Manfredi/M.Giordano)</i>	4
1+12	Il Sole 24 Ore	06/03/2026	<i>I dubbi del Colle sul piano casa: squilibrati rapporti proprieta'-affittuari (F.Landolfi/L.Palmerini)</i>	5
28	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Catasto, una stretta sui controlli (C.Angeli)</i>	7
29	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Bonus facciate, ditta all'angolo (D.Ferrara)</i>	8
37	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Bando valido anche senza richiamo esplicito ai CAM</i>	9
<b>Rubrica Economia</b>				
1+7	Il Sole 24 Ore	06/03/2026	<i>Deficit, nei conti 8,9 miliardi di spese non previste (G.Trovati)</i>	10
25	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Stop accertamento tecnico per mettere in salvo il Pnrr (D.Ferrara)</i>	12
<b>Rubrica Energia</b>				
29	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Fotovoltaico, accise per 2 (A.Giovinazzo)</i>	13
36	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Rinnovabili, bando da 150 mln (M.Finali)</i>	14
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
20	Il Sole 24 Ore	06/03/2026	<i>Informazione promozionale - Periti Industriali protagonisti al Key 2026</i>	15
27	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Consulenti del lavoro: con la flat tax vantaggi fino a 851 per i lavoratori (F.Cerisano)</i>	16
32	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Abilitazione semplificata per i periti industriali</i>	17
32	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Commercialisti, tirocini dei dipendenti con l'ok dell'AdE</i>	18
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
8	Il Sole 24 Ore	06/03/2026	<i>Al traguardo il piano per la stabilizzazione di 1.970 ricercatori (E.Bruno)</i>	19
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
33	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Limiti ai contratti dirigenziali, stop ai rinnovi seriali e indebiti (L.Oliveri)</i>	21
37	Italia Oggi	06/03/2026	<i>La giostra degli errori costa cara (A.Mascolini)</i>	22
<b>Rubrica Certificazioni</b>				
37	Italia Oggi	06/03/2026	<i>Nei documenti di gara si deve indicare Ccnl</i>	23



**RICOSTRUZIONE**

## Sisma Centro Italia, 64 milioni di nuovi fondi



**Nuovo pacchetto di interventi per la ricostruzione tra Umbria, Lazio e Marche**

Via libera a un nuovo pacchetto di interventi per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016. La Cabina di coordinamento presieduta dal commissario straordinario Guido Castelli ha approvato tre misure per opere pubbliche e infrastrutture nel cratere, con uno stanziamento complessivo di oltre 60 milioni tra Umbria, Lazio e Marche. Il provvedimento principale riguarda l'Umbria, dove arriva il nuovo Piano delle opere pubbliche con 73 interventi per 50,5 milioni destinati al recupero di edifici pubblici e infrastrutture nei centri colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016. Tra i lavori finanziati, come riferisce una nota, figurano il restauro di Palazzo Collicola a Spoleto (5 milioni), il recupero della Torre Civica a Scheggino (2,1 milioni), il Museo della civiltà contadina a Fossato di Vico (2 milioni) e la riqualificazione del cimitero comunale di Montefranco (2 milioni).

Accanto al piano umbro arrivano nuove risorse anche per le frazioni di Amatrice: qui il finanziamento sale a 13,36 milioni grazie a un'integrazione di 9,7 milioni per il rifacimento delle opere di urbanizzazione. Nelle Marche, invece, per la ricostruzione della frazione di Capodacqua il finanziamento viene incrementato di 3,9 milioni portando il totale a oltre 10,3 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



## Osservatorio Impresa e Appalti

# PROJECT FINANCING, COMPATIBILITÀ OBBLIGATA CON LA UE

di **Giuseppe Manfredi**

In queste settimane i media hanno riferito che la sentenza della Corte di Giustizia del 5 febbraio ha deciso in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla V Sezione del Consiglio di Stato nell'ordinanza del 25 novembre 2024, nella controversia proposta da Urban Vision Spa contro il Comune di Milano, sulla compatibilità o meno con il diritto dell'Unione europea della prelazione del promotore del project financing. Prelazione che è un istituto previsto nel diritto italiano sin dagli anni Novanta, per cui il promotore – l'impresa che ha avviato la procedura presentando il progetto posto a base di gara – può sostituirsi all'impresa aggiudicataria.

La Corte ha risolto la questione affermando che il diritto di prelazione lede la parità di trattamento nelle gare pubbliche. Il che ha suscitato una certa dose di sorpresa e di sconcerto nel mondo delle imprese. La sorpresa però è fuori luogo, perché questa vicenda è una sorta di déjà-vu. La questione della compatibilità con il diritto europeo della prelazione del promotore s'era già posta una ventina di anni fa, quando la Commissione l'aveva censurata per la prima volta proprio perché la riteneva lesiva della parità di trattamento dei concorrenti. Tant'è che nel 2007 il secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici del 2006 s'era affrettato ad abrogare la prelazione. Senonché la Corte di Giustizia nella sentenza del 21 febbraio 2008 aveva respinto il ricorso promosso in proposito dalla Commissione contro la Repubblica italiana, anche se per un mero vizio di forma. E, quindi, il Dlgs 152 del 2008 s'era affrettato a reintrodurre la prelazione nel Codice.

Lo sconcerto, invece, è giustificato. Su queste pagine Marcello Clarich ha osservato che la sentenza riguarda le norme sul project del Codice del 2016, rispetto a cui la disciplina del Codice vigente, soprattutto dopo le modifiche del 2024, è abbastanza diversa: per cui non è scontato che la prelazione odierna debba avere la stessa sorte di

quella dello scorso decennio.

Ma è innegabile che la finanza di progetto rischia comunque una grave crisi. Sia perché ora è probabile che qualcuno provi a chiedere l'annullamento o la disapplicazione dei bandi che prevedono la prelazione. Sia perché la procedura d'infrazione, di cui alla nota della Commissione dell'8 ottobre, ha censurato la disciplina vigente del project anche per profili diversi dalla prelazione, quale, ad esempio, l'eccessiva discrezionalità dell'amministrazione nella scelta del promotore: e su questi aspetti non è prevedibile quali potranno essere le decisioni dei giudici europei.

Vero è che la finanza di progetto, e più in generale il partenariato pubblico-privato, negli scorsi anni sono stati considerati con enfasi eccessiva, quasi che, per le politiche pubbliche, fossero la panacea di tutti i mali: il che non è, dato che le collaborazioni tra imprese e amministrazione non sono in grado di risolvere tutti i problemi dei conti pubblici e non sono esenti dal rischio che gli interventi finiscano per avvantaggiare soprattutto i partner privati.

Ma accantonare le collaborazioni pubblico/privato sarebbe inopportuno. Se vengono impiegati da amministrazioni dotate delle competenze tecniche, economiche e giuridiche necessarie per confrontarsi adeguatamente con i privati, questi strumenti, oltre a recare un sollievo alle finanze del Paese, sono un'occasione d'impiegare per fini pubblici le risorse d'inventiva e creatività di cui le imprese private sono particolarmente dotate, perché la competizione concorrenziale le costringe a ricercare sempre nuovi metodi di produzione e nuove tecnologie per poter sopravvivere.

E dato che anche la sentenza del 5 febbraio ha ricordato che l'articolo 30 della direttiva 2014/23 «conferisce all'amministrazione aggiudicatrice la libertà, e persino un'ampia flessibilità, nell'organizzare la procedura di selezione del concessionario», il legislatore potrebbe cercare di ovviare al rischio di crisi di cui s'è detto emendando la disciplina del partenariato. E per farlo potrebbe trarre spunto da altri istituti del Codice dei contratti vigenti, che vogliono anch'essi valorizzare la creatività degli imprenditori, quali il dialogo competitivo o il partenariato per l'innovazione; o potrebbe valutare se in altri Paesi esistono forme di partenariato compatibili con il diritto Ue.

*La rubrica Osservatorio Impresa e Appalti  
è a cura di Mariana Giordano*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PANORAMA****RIFORME IN CANTIERE****I dubbi del Colle  
sul piano casa:  
squilibrati rapporti  
proprietà-affittuari**

Il decreto legge non appare il veicolo legislativo adatto, secondo quanto trapela dal Quirinale, per contenere le norme del Piano casa. Almeno per la parte relativa al delicatissimo rapporto tra proprietari e affittuari, che secondo gli uffici presidenziali, sarebbe a vantaggio dei primi.

Landolfi e Palmerini — a pag. 12

# Piano casa, le perplessità del Quirinale sul decreto

**Immobili.** I dubbi sullo strumento del Dl per la parte del testo che riguarda i rapporti tra proprietari e affittuari. Salvini al Senato: «Il provvedimento andrà martedì in Cdm»

**Flavia Landolfi  
Lina Palmerini**

Una riforma molto ampia che tocca tanti aspetti complessi e di coordinamento tra vari ministeri e con gli enti pubblici ma che include anche un'altra parte di natura ordinamentale che riguarda il rapporto tra proprietari e affittuari. Il Piano casa insomma: un decreto con due provvedimenti messi insieme che, da qualche giorno, è oggetto dell'interlocuzione tra Governo e Quirinale. Un esame che ha suscitato qualche perplessità negli uffici presidenziali, in particolare riguardo al capitolo del delicatissimo rapporto tra proprietari e affittuari (che sarebbe a vantaggio dei primi) e che non sembra adatto allo strumento legislativo del decreto. Insomma, non si considera coerente con una materia tanto cruciale la via super veloce della decretazione d'urgenza. Questo è il dubbio che trapela dal Colle.

Come si sa tra Quirinale e uffici ministeriali il lavoro si svolge nella massima collaborazione istituzionale, come era accaduto anche di recente sul Dl Commissari, per questa ragione le riserve sono state comunicate tempestivamente. Così come sono

stati espressi dubbi anche su quella parte che riguarda il coordinamento tra ministeri ed enti pubblici per ciò che riguarda la rigenerazione urbana e che richiederebbe qualche razionalizzazione in più. Suggerimenti che sono stati recapitati al ministero di Salvini e ora si vedrà come andrà avanti il lavoro del ministero. Esiste peraltro anche un tema di abusivismo nelle case popolari con una platea di 21mila inquilini che, tra colpevoli e incolpevoli, non versa l'affitto nelle casse degli enti pubblici.

Il provvedimento sul Piano casa era atteso oggi in una riunione del Cdm slittato però a martedì prossimo. A confermare che il decreto ha solo subito una frenata ma sarà all'esame del Governo è stato proprio il vicepremier e leader del Carroccio che ieri durante un vivace question time al Senato, protagonista il leader di Iv Matteo Renzi, ha spiegato le novità arrivate con tutta evidenza a valle dei rilievi del Colle. Salvini ha parlato di «un primo provvedimento che mette a disposizione della Aziende Casa, delle Aler e delle Ater, circa 950 milioni di euro unicamente destinati alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico di edilizia resi-

denziale sociale attualmente non assegnato alle famiglie in graduatoria perché non a norma». Sembrerebbe quindi accantonato, per il momento, il secondo strumento ipotizzato in queste ultime settimane per la riqualificazione degli immobili destinati al social housing e che dovrebbero vedere il coinvolgimento di fondi privati. Per ora la norma attesa in Cdm conterrà le risorse per «rimettere a disposizione su tutto il territorio nazionale, nell'arco di alcuni mesi, tra i 50mila e i 60mila appartamenti oggi non utilizzabili». A questi sarà riservato uno strumento finanziario a fondo perduto per la manutenzione straordinaria: a ciascun intervento andranno circa 20mila euro.

Ai tempi supplementari invece il secondo capitolo destinato alla fascia grigia della popolazione. Il ministro ha riferito che al Mit sono allo studio misure per potenziare «il "rent to buy" che consente di entrare in casa con un canone calmierato e costruire gradualmente un percorso verso la proprietà». Ma sul dossier casa, riferisce il ministro, altri interventi sarebbero allo studio sul tavolo di Palazzo Chigi e del ministero degli Affari europei. Iniziative che «in attesa di leggere il decreto» vanno



«nella direzione delle richieste di Federcasa», ha commentato il presidente Marco Buttieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




**LE RISORSE  
Confermati  
950 milioni  
a fondo  
perduto  
per 50mila  
immobili  
pubblici**

ANSA



**Question time.**

A confermare lo slittamento del piano casa è stato il ministro Matteo Salvini al Senato



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



E' quanto mette nero su bianco l'Atto di indirizzo del Mef per la politica fiscale 2026-2028

# Catasto, una stretta sui controlli

## Nel mirino gli edifici non aggiornati e i beneficiati dai bonus

DI CRISTIAN ANGELI

**P**iù controlli sugli immobili non aggiornati in catasto e sulle unità immobiliari interessate da lavori agevolati con Superbonus, anche attraverso l'adozione di metodologie innovative di controllo, con il rafforzamento dell'attività di presidio del territorio da parte dell'amministrazione finanziaria per individuare le situazioni di mancato aggiornamento catastale e favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni.

È quanto si apprende dalla lettura dell'Atto di indirizzo del MEF per la politica fiscale 2026-2028 diffuso nei giorni scorsi, documento che definisce le priorità operative dell'amministrazione finanziaria per il prossimo triennio e che dedica uno specifico passaggio al rafforzamento dei controlli nel settore catastale.

### Gli obiettivi operativi

Nel documento viene indicato tra gli obiettivi operativi quello di «rafforzare l'efficacia dei controlli nel settore catastale», prevedendo la prosecuzione delle attività di presidio del territorio finalizzate a far emergere le situazioni di mancato aggiornamento delle informazioni presenti nelle banche dati catastali.

In particolare, il ministero individua due ambiti principali di intervento. Da un lato gli immobili che risultano non aggiornati in catasto rispetto allo stato reale dei fabbricati; dall'altro le unità immobiliari interessate da interventi edilizi agevolati con le detrazioni fiscali previste dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, vale a dire i lavori legati

ai principali incentivi edilizi degli ultimi anni.

### Efficientamento energetico

Il riferimento riguarda, quindi, anche gli immobili oggetto di interventi di efficientamento energetico o miglioramento strutturale che hanno beneficiato di fondi pubblici, inclusi quelli riconducibili alla stagione dei bonus edilizi. L'obiettivo è verificare la coerenza tra lo stato effettivo degli immobili, i lavori realizzati e le informazioni registrate negli archivi catastali, che costituiscono la base per la determinazione della rendita e della relativa base imponibile fiscale.

Il meccanismo delineato dal documento prevede innanzitutto l'invio di comunicazioni ai contribuenti. Si tratta di segnalazioni finalizzate a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni catastali da parte dei soggetti interessati. In questa fase l'amministrazione mira a stimolare l'adempimento volontario, consentendo al contribuente di chiarire eventuali anomalie o procedere all'aggiornamento dei dati catastali.

### Regolarizzazione spontanea

Come si legge nel documento, le comunicazioni saranno volte «a favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente». Nel caso in cui non venga fornita risposta o non siano chiarite le irregolarità segnalate, l'Agenzia delle entrate potrà procedere con controlli finalizzati a far emergere «la reale base imponibile catastale».

In questo modo, prosegue il testo, «sarà aumentato il nume-

ro di immobili complessivamente sottoposti a controllo, ai fini della loro regolarizzazione catastale», anche considerando le ordinarie attività di verifica già svolte dall'amministrazione finanziaria.


### Il contrasto all'evasione

Il rafforzamento dei controlli catastali si inserisce nel più ampio quadro delle strategie di contrasto all'evasione fiscale delineate dal ministero dell'economia. In questa prospettiva, il documento prevede anche il potenziamento delle attività di mappatura degli immobili non dichiarati o difformi rispetto ai dati catastali, nonché l'aggiornamento dei valori catastali per gli edifici che hanno beneficiato di interventi di riqualificazione energetica o miglioramento strutturale finanziati, anche solo in parte, con fondi pubblici a partire dal 2019.

L'obiettivo è assicurare una maggiore coerenza tra le trasformazioni del patrimonio immobiliare e le informazioni presenti nelle banche dati fiscali.

© Riproduzione riservata

*Le comunicazioni saranno volte a favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente. Solo poi scatteranno i controlli*



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



La falsa attestazione di lavori iniziati

# Bonus facciate, ditta all'angolo

Scatta il divieto di esercitare attività d'impresa per il titolare della ditta edile che ha prodotto un visto di conformità in cui si attesta falsamente che i lavori del bonus facciate fossero già iniziati: il tutto per accedere allo sconto in fattura e dunque alla cessione del credito. L'imprenditore si ritrova indagato insieme al professionista per truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche, fatture false e autoriciclaggio. Non giova dedurre che sarebbe una mera circolare delle Entrate, e non la legge, a pretendere l'attestazione anche per il bonus facciate: la normativa antifrode fa riferimento agli interventi effettuati e dunque va interpretata nel senso che il visto di conformità deve certificare quanto meno l'avvio dei lavori. Anche se la circolare fosse sbagliata, conta la falsa attestazione per ottenere un beneficio altrimenti non spettante.

Così la Cassazione penale nella sentenza n. 8573 del 04/03/2026, pubblicata dalla seconda sezione.

**Fisco ingannato.** Diventa definitiva l'interdittiva a carico dell'indagato, che non può ricoprire incarichi direttivi in imprese per otto mesi. Il titolare della ditta è incaricato dei lavori

di rifacimento da due condomini: insieme al professionista dichiara falsamente che i lavori sono stati avviati al 31 dicembre 2021, requisito fondamentale per ottenere lo sconto in fattura e quindi la cessione del credito. E la compensazione o il trasferimento a terzi consente di ipotizzare l'autoriciclaggio accanto alla truffa e al reato fiscale per operazioni inesistenti. Non conta se i lavori sono iniziati più tardi per colpa dei committenti e quanto i condomini sappiano delle presunte condotte illecite per ottenere il bonus: l'ipotesi investigativa è l'inganno ai danni del fisco e non dei proprietari degli immobili.

**Passato prossimo.** Né coglie nel segno la difesa quando deduce che per legge lo stato d'avanzamento dei lavori sarebbe richiesto solo nel Superbonus 110%: la norma parla degli interventi al passato prossimo («hanno effettuato») e dunque anche per lo sconto in fattura del bonus facciate il visto di conformità deve certificare l'avvio dei lavori. In caso di errore nella circolare del fisco il contribuente avrebbe dovuto affrontare i rischi di una controversia e non certo attestare il falso.

**Dario Ferrara**

— © Riproduzione riservata —





## Bando valido anche senza richiamo esplicito ai CAM

Se in un bando di gara è stato omesso il richiamo espresso e dettagliato ai CAM non per questo la gara è illegittima se si dimostra che la documentazione di gara richiede il rispetto delle norme ministeriali e impone che le offerte assicurino la sostenibilità ambientale nell'esecuzione del contratto.

E' quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 1403 del 20/2/2026. I giudici ricordano che in base all'articolo 57 del codice appalti (d.lgs. n. 36/2023), le stazioni appaltanti sono tenute ad integrare nelle gare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite dai decreti ministeriali per ciascuna tipologia di appalto.

A tale proposito il Consiglio di Stato ricorda che non è dato compensare l'omissione di tali elementi con la considerazione che l'operatore economico abbia presentato un'offerta rispettosa dei CAM, né facendo un generico alla sostenibilità ambientale contenuto nel disciplinare; o invocando i principi del risultato o della fiducia.

Ciò premesso la sentenza dà conto anche dei recenti orientamenti per cui l'omesso richiamo esplicito ai CAM nella lex specialis non comporta necessariamente l'illegittimità della legge di gara, a meno che non emerga un'inadempimento sostanziale in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa. Ciò a volere significare che se la documentazione di gara, letta nel suo complesso, è tale da assicurare che l'affidamento rispetti i principi di sostenibilità, anche in assenza di un esplicito richiamo ai CAM la procedura risulta legittima.

I giudici fanno ad esempio il caso di offerte tecniche pienamente conformi ai CAM, pur in assenza di una formulazione dettagliata nella lex specialis, fattispecie che prova come la disciplina di gara sia stata adeguatamente progettata per assicurare la sostenibilità ambientale dell'affidamento. Seguendo questa linea interpretativa la sentenza afferma che in materia di appalti pubblici, il rispetto dei CAM non va considerato essere come un requisito meramente formale, ma come un principio sostanziale.

Nel caso di specie non si era in presenza di un generico richiamo, nella legge di gara, alla "sostenibilità ambientale" perché si era comunque imposto l'applicazione dei decreti ministeriali di riferimento e previsto clausole e specifiche adeguate a garantire nella sostanza il rispetto dei CAM.

© Riproduzione riservata



**EFFETTO SUPERBONUS**

Deficit, nei conti  
8,9 miliardi di  
spese non previste

— Servizio a pagina 7

# Deficit al 3,1%, nei conti 8,9 miliardi di spese superiori al previsto

**Finanza pubblica.** Nei calcoli Istat 6,6 miliardi in più di crediti d'imposta spinti dal Superbonus e 3,5 miliardi extra di investimenti per l'effetto Pnrr

**Gianni Trovati**

ROMA

I calcoli Istat mostrano che l'anno scorso la spesa pubblica ha totalizzato 8,9 miliardi in più rispetto alle previsioni scritte in autunno dal Governo nel programma di finanza pubblica.

Il confronto tra le cifre dell'Istituto di statistica e quelle del ministero dell'Economia indica anche 7,4 miliardi di entrate in più del previsto. Che però, naturalmente, non bastano a pareggiare i conti, mentre sono più che sufficienti a spostare il deficit a quel 3,1% del Pil, anziché al 3% indicato dal Governo: quel decimale di troppo sbarra la strada verso l'uscita anticipata dalla procedura Ue per disavanzi eccessivi, e alza quindi un ostacolo imponente all'aumento delle spese per la difesa necessario, fra l'altro, a rispettare gli impegni chiesti da Trump agli alleati Nato.

«Il dato è provvisorio», ha voluto rimarcare subito Giancarlo Giorgetti per sottolineare che l'ultima parola spetta all'Eurostat, nella notifica dei numeri della finanza pubblica il 21 aprile che sarà trasmessa alla Commissione Ue in vista delle decisioni del pacchetto di primavera. Nel suo commento di lunedì il ministro dell'Economia non si è limitato a rilanciare la palla in avanti, ma ha aggiunto un «peccato per il colpo di

coda del Superbonus» con cui ha abbozzato una prima indicazione delle cause dello sfioramento.

Il confronto fra i dati Istat e quelli governativi del Documento programmatico di finanza pubblica, riassunto nella tabella qui a fianco, mostra che Giorgetti non ha tutti i torti.

La caccia al colpevole dell'extradeficit che rischia di complicare la posizione internazionale dell'Italia deve infatti partire dalla colonna delle uscite. Li saltano agli occhi quei 6,6 miliardi che separano i 31,7 miliardi di «contributi agli investimenti» calcolati dal Governo dai 38,3 miliardi indicati alla stessa voce dall'Istat lunedì scorso.

Casella in passato trascurata da chi osserva i conti pubblici, i «contributi agli investimenti» sono balzati al centro della scena proprio con il Superbonus, che dai pochi miliardi abituali negli anni pre Covid li ha gonfiati fino al picco dei 119 miliardi del 2023. Oggi in gioco ci sono cifre decisamente più contenute, perché il Superbonus ha perso l'aspetto ciclico che lo ha caratterizzato prima dei colpi inferti dal Governo proprio nel 2023. Ma quando tutto dipende da un decimale, non servono numeri enormi per far saltare il banco.

In questo caso, l'indiziato additato dal ministro dell'Economia è appunto una «coda» del Superbonus, quella che ha permesso di ottenere un credito

d'imposta del 65% anche ai lavori pagati nel 2025 a patto che la Cila fosse stata presentata entro il 17 febbraio 2023 e i lavori fossero iniziati entro il 30 marzo 2024. La deroga ha generato almeno 5,3 miliardi di spesa (Sole 24 Ore del 30 gennaio scorso), ma i calcoli si concluderanno il 15 marzo. E potrebbero rivelare numeri maggiori. In ogni caso, quello edilizio è il principale ma non l'unico credito d'imposta che entra in questo capitolo di bilancio, dove sono registrati per esempio anche gli sconti fiscali agli investimenti delle imprese. Come accaduto in passato, insomma, i monitoraggi in corso d'opera non sembrano aver funzionato a puntino, anche se i crediti d'imposta vengono riconosciuti e quindi censiti in tempo sostanzialmente reale.

Ma questa voce, va aggiunto, non è l'unica a mostrare nelle tabelle Istat valori superiori a quelli del programma di finanza pubblica. L'altra è quella degli «investimenti fissi lordi» che per l'Istituto di statistica hanno corso fino a 86,7 miliardi, cioè 3,5 miliardi in più di quelli preventivati dal Governo. A rilanciarli è stato prima di tutto il Pnrr, che l'anno scorso ha cominciato a correre davvero macinando spesa effettiva per oltre tre miliardi al mese. Anche questo aspetto ha alimentato da tempo le preoccupazioni di Giorgetti, che da molto tempo, in tante cabine di regia, aveva chiesto a



ministeri e soggetti attuatori di accelerare per evitare una bolla di spesa che avrebbe complicato la vita dei conti pubblici nel tratto finale del piano. Anche questo timore sembra ora prendere forma nei numeri.

Numeri che nel loro insieme nascondono anche qualcosa di simile a una beffa. Perché anche la corsa delle entrate è stata più intensa rispetto alle previsioni del Governo. Nel cesto delle imposte dirette sono finiti 346 miliardi tondi, 3,8 in più dei 342,2 attesi dal programma di finanza pubblica, e 1,4 miliardi extra sono comparsi fra i contributi sociali grazie all'aumento ulteriore dell'occupazione. 17,4 miliardi di entrate complessive in più hanno spinto la pressione fiscale al 43,1%, livello massimo dal 2014. Ma non sono bastati a tenere in riga conti pubblici che pure hanno continuato a ridurre il deficit: ma non abbastanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Conti a confronto

I dati di finanza pubblica elaborati dall'Istat e il quadro del Documento programmatico di finanza pubblica. *In milioni di euro*

	ISTAT	DPFP	DIFFERENZA
<b>ENTRATE</b>			
<b>Imposte dirette</b>	346.040	342.215	+3.825
<b>Imposte indirette</b>	317.491	318.387	-896
<b>Contributi sociali effettivi</b>	301.423	300.036	+1.387
<b>Contributi sociali figurativi</b>	4.453	4.575	-122
<b>Altre entrate correnti*</b>	100.569	100.614	-45
<b>Totale entrate correnti</b>	1.069.976	1.065.827	+4.149
<b>Imposte in c/capitale</b>	3.106	1.463	+1.643
<b>Altre entrate in c/capitale</b>	9.491	7.891	+1.600
<b>Totale entrate in c/capitale</b>	12.597	9.354	+3.243
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.082.573</b>	<b>1.075.181</b>	<b>+7.392</b>
<b>USCITE</b>			
<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	203.842	202.163	+1.679
<b>Consumi intermedi**</b>	185.936	184.810	+1.126
<b>Prestazioni sociali in denaro</b>	459.198	460.640	-1.442
<b>Altre uscite correnti</b>	85.278	85.734	-456
<b>Uscite correnti al netto interessi</b>	934.254	933.347	+907
<b>Interessi passivi</b>	87.146	88.284	-1.138
<b>Totale uscite correnti</b>	1.021.400	1.021.631	-231
<b>Investimenti fissi lordi</b>	86.716	83.264	+3.452
<b>Contributi agli investimenti</b>	38.348	31.705	+6.643
<b>Altre uscite in c/capitale</b>	6.395	7.364	-969
<b>Totale uscite in c/capitale</b>	131.459	122.333	+9.126
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.152.859</b>	<b>1.143.964</b>	<b>+8.895</b>
<b>Indebitamento netto</b>	-70.286	-68.783	-1.503

(\*) Nei dati Istat la voce è divisa fra "Produzione vendibile e per uso proprio" e "altre entrate correnti"; (\*\*) Nei dati Istat la voce è divisa fra "Prestazioni sociali in natura acquistati sul mercato" e "consumi intermedi". Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Istat

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



## Stop accertamento tecnico per mettere in salvo il Pnrr

Nell'accertamento tecnico preventivo il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio determina la sospensione del procedimento fino a sei mesi. Idem vale per la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. E ciò perché mentre il Ctu lavora non c'è attività giurisdizionale effettiva, mentre la formale pendenza del procedimento allungava i tempi di definizione proprio durante il rush finale della giustizia civile per centrare gli obiettivi Pnrr entro il 30 giugno. Sono le modifiche introdotte agli art. 696 e 696-bis Cpc dal dl 19/02/2026, n. 19: il ddl di conversione è in commissione Bilancio alla Camera, la commissione Finanze ha espresso parere favorevole, la Giustizia voterà la settimana prossima.

**Canale aperto.** L'Atp è solo uno strumento di istruzione preventiva: serve ad anticipare una prova tecnica in caso d'urgenza e non si limita a constatare i fatti ma compie valutazioni tecniche sulle cause e sui danni, assumendo una funzione probatoria rispetto al futuro giudizio. La sospensione automatica del procedimento al conferimento dell'incarico o dal giuramento del Ctu, se successivo, non impedisce la realizzazione della consulenza: è previsto un canale di comunicazione con il giudice in caso di difficoltà o incidenti nel corso delle attività. Il procedimento è definito con il deposito della consulenza, ma a scanso di equivoci si chiarisce che il giudice può liquidare anche dopo l'adempimento l'onorario e le spese all'ausiliario.

**Finalità deflattiva.** Speculari le modifiche alla consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis Cpc, che può invece essere richiesta anche in assenza di urgenza quando l'accertamento è funzionale alla composizione anticipata della controversia: ad esempio su crediti da inadempimento contrattuale o fatti illeciti che richiedono valutazioni tecniche. Il conferimento dell'incarico sospende il procedimento fino al deposito del verbale di conciliazione o, se l'accordo non si raggiunge, della consulenza tecnica d'ufficio. Per quanto l'istituto abbia finalità deflattiva, lo stop si giustifica anche per consentire alle parti di arrivare alla conciliazione mentre si svolgono le operazioni peritali. Anche qui il giudice può liquidare le spettanze al Ctu dopo il deposito.

**Effetti distorsivi.** Le modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti al 20 febbraio 2026, se non è stata depositata la consulenza tecnica d'ufficio o, nel caso dell'articolo 696-bis Cpc, il verbale di conciliazione. Si ricalca l'analogia sospensione introdotta per l'Atp obbligatorio nelle cause di natura previdenziale e assistenziale, ad esempio sull'invalidità, con le modifiche apportate all'articolo 445-bis Cpc dal decreto-legge 08.08.2025, n. 117: «Considerare tali procedimenti come pendenti durante l'esecuzione dell'attività del consulente, pur in mancanza di un'effettiva attività giudiziaria - scrive il servizio studi del Parlamento - determinerebbe un'incongruenza nella rappresentazione dei tempi dei processi, con effetti distorsivi sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr».

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



A marzo la denuncia annuale di consumo: coinvolti proprietario e utente

# Fotovoltaico, accise per 2

## In dichiarazione l'energia immessa negativa

DI AGOSTINO GIOVINAZZO\*

**A** marzo si chiude la finestra per la presentazione della dichiarazione annuale di consumo e, per gli operatori del fotovoltaico, il tempo per definire la corretta imputazione degli obblighi accise sui flussi di energia elettrica immessa negativa (EIN) è ormai agli ultimi giorni utili. Il tema è tutt'altro che accademico: dall'individuazione del soggetto obbligato - proprietario dell'impianto o Utente del Dispacciamento (UdD) - discendono responsabilità dichiarative e possibili ricadute sanzionatorie.

La diffusione degli impianti fotovoltaici ha riportato al centro dell'attenzione i profili fiscali della produzione. Le criticità si concentrano sui prelievi di rete funzionali all'esercizio dell'impianto. Quando l'energia è destinata ai servizi ausiliari o viene prelevata, accumulata e successivamente reimpressa, il sistema regolatorio la qualifi-

ca come "energia elettrica immessa negativa" (EIN), ai sensi della Delibera 109/2021/R/eel dell'ARERA: una nozione tecnica, non automaticamente trasponibile sul piano tributario.

Il sistema delle accise resta ancorato al D.lgs. 504/1995 e al presupposto della fornitura al consumatore finale. L'art. 53 individua tra i soggetti passivi, oltre ai fornitori ai consumatori finali, i produttori di energia che la autoconsumano o che la acquistano direttamente sul mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 79/1999; possono inoltre essere riconosciuti tali, previa istanza all'Agenzia delle Dogane, anche i soggetti che acquistano energia per uso proprio con impianti di capacità disponibile superiore a 200 kW. Per molti impianti quindi la soglia dei 200 kW diviene così uno spartiacque operativo: il suo superamento può determinare un diverso assetto delle responsabilità e una diversa allocazione degli

obblighi dichiarativi.

Ne deriva che, qualora il produttore sia già soggetto passivo dell'accisa - perché produce e autoconsuma energia o la acquista sul mercato elettrico - ovvero ha presentato domanda per essere qualificato come tale in ragione della potenza disponibile del proprio impianto, gli obblighi di dichiarazione restano in capo al produttore. Diversamente, ove il produttore non rivesta la qualifica di soggetto passivo e non abbia avanzato alcuna istanza in tal senso, gli obblighi ricadono sull'UdD, quale soggetto che gestisce il rapporto di dispacciamento, governa i flussi contrattuali con la rete e che, in tale veste, opera come fornitore al consumatore finale.

La distinzione si riflette in modo diretto sulla dichiarazione annuale ai fini accise. La circolare n. 7/2025 dell'Agenzia delle Dogane ha chiarito che l'EIN, pur non costituendo un autonomo presupposto impositivo, deve es-

sere correttamente rappresentata in dichiarazione. Anche in assenza di accisa dovuta, permane infatti l'obbligo di indicare i quantitativi prelevati per servizi ausiliari: l'assenza di imposta non esonera dagli adempimenti formali né mette al riparo da rilevi sanzionatori.

Il nodo diventa ancor più delicato nei casi di UdD esteri, privi di radicamento fiscale in Italia e spesso sprovvisti di licenza accise per l'attività di vendita. In tali configurazioni, l'eventuale trasferimento degli obblighi dichiarativi su soggetti non stabiliti nel territorio nazionale rischia di generare frizioni operative e criticità applicative.

In un mercato elettrico sempre più ibrido e transfrontaliero, la corretta qualificazione dell'EIN e l'esatta imputazione degli obblighi accise si confermano, dunque, presidio imprescindibile di certezza giuridica e di gestione del rischio fiscale.

**\*BIP Law and Tax**

© Riproduzione riservata





L'Ue ha stanziato dei fondi per infrastrutture green e integrazione dei mercati energetici

# Rinnovabili, bando da 150 mln

## Per iniziative di cooperazione per la decarbonizzazione

**DI MASSIMILIANO FINALI**  
La Commissione europea ha dato il via al nuovo invito a presentare proposte 2026 nell'ambito del programma "Connecting Europe Facility", stanziando 150 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di infrastrutture energetiche basate sulle fonti rinnovabili per la produzione di energia. Il bando, gestito dall'agenzia europea Cinea, punta a finanziare i cosiddetti progetti "cross-border renewable energy projects", cioè iniziative di cooperazione tra Stati membri che mirano a una decarbonizzazione efficiente e all'integrazione del mercato interno dell'energia. Questa opportunità si rivela di particolare interesse per gli enti locali italiani che possono partecipare singolarmente o in consorzio, beneficiando di procedure semplificate per l'accesso ai fondi europei diretti.

**Gli obiettivi: decarbonizzazione e sicurezza energetica**

Il bando finanzia azioni che promuovano la pianificazione, lo sviluppo e lo sfruttamento coordinato delle energie rinno-

vabili tra almeno due Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo. L'obiettivo non è solo aumentare la produzione di energia pulita, ma anche facilitarne l'integrazione attraverso sistemi di stoccaggio dell'energia e il completamento delle reti transfrontaliere. Le proposte possono riguardare diversi settori tecnologici, tra cui elettricità rinnovabile, riscaldamento e raffrescamento, progetti integrati come quelli relativi all'idrogeno rinnovabile, iniziative che combinano diverse tecnologie di generazione di energia pulita.

**Cosa viene finanziato: studi e lavori**

Il bando si divide in due linee di finanziamento distinte, a seconda della maturità del progetto presentato. L'ambito "studi" copre le attività preparatorie necessarie alla realizzazione del progetto, come mappature, analisi di fattibilità, valutazioni tecniche, ambientali o legali, fino alla progettazione tecnica ed ingegneristica. L'ambito "lavori" riguarda l'acquisto di componenti, la fornitura di sistemi, la costruzione, l'installazione e

l'avvio operativo degli impianti.

**Contributo a fondo perduto fino al 50%**


Il sostegno finanziario europeo è concesso sotto forma di una sovvenzione basata sui costi effettivamente sostenuti. Il contributo può coprire fino al 50% dei costi ammissibili sia per gli studi che per i lavori. In casi specifici, come per i progetti situati nelle regioni ultraperiferiche, la copertura può salire fino al 70%. Per gli enti locali, il bando prevede vantaggi significativi sul piano burocratico: essendo considerati "organismi pubblici" secondo la normativa nazionale, sono esentati dalla verifica della capacità finanziaria e dalla verifica della capacità operativa. Questo riduce notevolmente il carico documentale richiesto in fase di candidatura. Per essere ammissibili, i progetti devono aver già ottenuto lo status di "progetto transfrontaliero di energia rinnovabile" ed essere inclusi nell'apposito elenco adottato dalla Commissione. Un elemento cruciale della candidatura è l'accordo degli Stati membri coinvolti: ogni proposta deve essere accompagnata da

una lettera di supporto firmata dai ministeri competenti (o dalle autorità regionali, se delegate) degli Stati che partecipano alla cooperazione.

**Domande entro il 12 marzo 2026**

Le proposte devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale "funding & tenders" della Commissione europea. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 12 marzo 2026 alle ore 17. La valutazione dei progetti seguirà cinque criteri principali: priorità e urgenza, maturità, qualità dell'implementazione, impatto socio-economico e ambientale ed effetto catalitico del finanziamento europeo. I risultati della selezione saranno comunicati nel mese di luglio 2026, con la firma dei primi accordi di sovvenzione prevista tra ottobre e novembre dello stesso anno. Di norma, la data di inizio sarà successiva alla firma del finanziamento. Una data di inizio retroattiva può essere concessa eccezionalmente per motivi debitamente giustificati. Il progetto potrà durare fino al 31 dicembre 2031.

© Riproduzione riservata



Contributo fino al 50% dei costi





INFORMAZIONE PROMOZIONALE

# Periti Industriali protagonisti al KEY 2026

## Transizione energetica e competenze al centro del convegno organizzato dal CNPI e dalla Fondazione Opificium il 4 marzo al KEY, The Energy Transition Expo a Rimini

Quanto le competenze, e in particolare i professionisti, sono importanti per la transizione energetica del Paese e con quali strumenti è possibile affrontare questo percorso verso un sistema energetico coerente e più equo. Questo, in sintesi, il dibattito proposto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI) e dalla Fondazione Opificium, lo scorso 4 marzo, con la tavola rotonda "Transizione energetica e competenze: sinergie per un futuro sostenibile" nel corso dell'evento fieristico che rappresenta un vero punto di riferimento in Europa per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della transizione energetica: il KEY, The Energy Transition Expo, a Rimini. Ad aprire la tavola rotonda il Presidente del CNPI, **Giovanni Esposito**, che ha ricordato come per supportare il Paese la Categoria, con grande fatica ma in netta sinergia con il GSE, ha costituito la comunità energetica nazionale, PERCERTO. Sottolineando poi che oggi più che mai le competenze dei professionisti tecnici sono fondamentali e il Governo ne è consapevole perché ha capito che "insieme si può fare meglio". E ancora: "siamo qui per dare supporto al territorio e gli iscritti, stiamo portando avanti in questi mesi il progetto 'Dopo di noi' rivolto ai ragazzi in difficoltà e non solo. Lo facciamo, in prima parte, con le nostre CER laddove produciamo dei redditi da met-



tere a disposizione alle persone in difficoltà, ma anche a chi non ha queste problematiche. Come? Veicolando le nostre competenze e lavorando in sinergia con le Università per migliorare l'offerta formativa tecnica ed essere più competitivi sul mercato", ha spiegato. Dopo i saluti del Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini, **Davide Delbianco**, a prendere la parola l'Assessore alla Transizione ecologica e Blu Economy del Comune di Rimini, **Anna Montini**, "questa è l'occasione per ribadire quanto sia importante il vostro lavoro, le istituzioni da sole fanno fatica a raggiungere il cuore delle attività e delle famiglie private che devono percorrere la strada della transizione energetica. Gli eventi che si stanno susseguendo in questa Fiera mostrano come sia assolutamente importante aumentare il grado di autosufficienza energetica del nostro Paese, investimenti anche molto recenti - fatti in altre

direzioni e che contano sull'arrivo di gas da altri Paesi mostrano il fianco al fatto che non è quella la strada giusta da intraprendere". A seguire **Estella Pancaldi**, Responsabile Funzione, Promozione e Assistenza alla PA del GSE; ha spiegato che si sta lavorando per "tradurre in linguaggi più comprensibili per le amministrazioni locali determinate norme per renderle più fruibili" e per "gestire più procedure di finanziamento". "La nostra esperienza - ha continuato - ci dice che c'è una scarsa consapevolezza dell'energia e che lo sviluppo delle rinnovabili incroci tantissime altre priorità". Nel corso dell'anno "metteremo a sistema uno strumento di sportello unico per le energie rinnovabili che sarà di supporto agli Enti meno attrezzati nella gestione dei procedimenti autorizzativi e, di pari passo, garantiremo una formazione adeguata.

**Amos Giardino**, Vicepresidente del CNPI e Direttore tecnico di

PERCERTO, dopo aver illustrato vantaggi e opportunità della CER creata dai professionisti, ha sottolineato il ruolo di questi ultimi nella gestione degli impianti e nell'individuare le criticità esistenti da Regione a Regione. "Non bisogna scordare che i professionisti tecnici sono coloro che davvero conoscono gli impianti e il Legislatore, nel momento in cui scrive norme e regolamenti, deve tenerne conto", ha ribadito. A prendere la parola, **Gianmarco Sitzia**, Perito Industriale, ha spiegato che la building automation, il sistema tecnologico che automatizza il controllo di vari impianti all'interno di un edificio, ricopre, oggi, un ruolo importantissimo con percentuali di risparmio, specie sulla climatizzazione, pari al 40%. In conclusione **Paolo Zangheri**, Primo Ricercatore ENEA, Osservatorio CER, ha posto l'accento sulla necessità per le CER, ora che si va verso la conclusione del PNRR, di trovare nuove fonti di finanziamento; mentre **Franco Burrelli**, Presidente ANACI, ha portato il punto di vista degli amministratori condominiali e immobiliari in rapporto alle comunità energetiche, sottolineando le difficoltà esistenti e che attualmente ANACI sta interloquendo con il Governo affinché i condomini possano partecipare alle CER perché gli obiettivi europei sono raggiungibili solo con un lavoro di reale sinergia tra professionisti, associazioni e istituzioni.




TAVOLA ROTONDA

### TRANSIZIONE ENERGETICA E COMPETENZE: Sinergie per un futuro sostenibile

4 MARZO : 15.30 - 18.00  
SALA ABETE - PADIGLIONE A7

Ci trovate presso lo stand n.241 padiglione A2 - RIMINI



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



## Consulenti del lavoro: con la flat tax vantaggi fino a 851 € per i lavoratori

Fino a 851 euro di vantaggi in busta paga per i lavoratori a cui si applica il contratto del commercio. Fino a 507 euro per il comparto telecomunicazioni, mentre per i metalmeccanici dell'industria il vantaggio potrà arrivare a 250 euro. Sono le prime simulazioni della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro sull'applicazione pratica dell'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti contrattuali 2024-2026 per i redditi fino a 33 mila euro, alla luce dei recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Le elaborazioni, anticipate nel corso della trasmissione "Diciotto minuti" in onda sulla web tv dei Consulenti, faranno parte di un più ampio pacchetto di chiarimenti sulle due imposte sostitutive

istituite dalla Manovra 2026 (5% sugli aumenti contrattuali e 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo) che sarà contenuto in una circolare in uscita oggi.

### I calcoli dei consulenti

I calcoli dei consulenti si basano su elaborazioni prudenziali elaborate su livelli di inquadramento compatibili con il range reddituale previsto dalla Manovra. Per i metalmeccanici, i cui aumenti sono iniziati a decorrere da giugno 2025 (e quindi, come chiarito dalle Entrate, beneficeranno degli incrementi pagati dal 1° gennaio di quest'anno ancorché relativi a tranches iniziate a pagare prima del 2026) sono stati presi in considerazione due livelli di inquadramento (D1 e

B1) a tempo pieno e altrettanti con part time al 60%. In questo caso, come detto, il maggior vantaggio in busta paga premia i lavoratori B1 (con retribuzione annua lorda intorno a 30 mila euro) con un aumento di 250 euro. Il comparto del commercio che ha beneficiato del primo aumento ad aprile 2024, a cui sono seguiti quelli del 1° marzo e 1° novembre 2025 (l'ultima tranche scatterà a novembre 2026) si conferma quello più avan-

taggiato con incrementi che per i tre livelli retributivi presi in considerazione oscillano da 402 a 851 euro. Anche per le elaborazioni sul rinnovo del Cnl del comparto telecomunicazioni sono state presi in esame tre livelli retributivi con aumenti da 247 a

507 euro. "Si tratta di un beneficio economico consistente che andrà di pari passo con gli aumenti generati dalla flat tax sul lavoro notturno e festivo che potrà portare ad aumenti fino a 690 euro", ha osservato **Giuseppe Buscema** della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro.

### La circolare in arrivo oggi

Nella circolare in arrivo oggi i Consulenti detteranno chiarimenti sulle ferie e sul trattamento del superminimo che come precisato dall'Agenzia potrà beneficiare dell'imposta sostitutiva se riassorbibile (e quindi riducibile) in funzione degli aumenti contrattuali.

© Riproduzione riservata

Francesco Cerisano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



## Abilitazione semplificata per i periti industriali

I periti industriali potranno svolgere l'esame di abilitazione direttamente nelle università, con una prova che verterà su tutti gli otto settori di specializzazione. Questo almeno fino alla completa attuazione dell'ordinamento abilitante. Previste modalità semplificate per lo svolgimento del test, che risulterà passato con una votazione minima di 60/100. È quanto prevede il decreto del 12 dicembre 2025 del ministero dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026.

Il provvedimento va ad impattare sul dpr 328/2001, anche sulla base della riforma delle lauree abilitanti, ovvero la legge 163/202. «Un decreto atteso da anni dalla categoria», spiega Giovanni Esposito, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi). «Prima i nostri laureati svolgevano l'esame di stato presso gli istituti tecnici e la prova verteva solo su una delle materie delle oltre 27 specializzazioni all'epoca esistenti (attualmente razionalizzate a 8 sezioni). Oggi con questo decreto i periti industriali potranno abilitarsi finalmente presso le università con un esame che verte su tutti i settori di specializzazione dell'albo professionale». Gli otto settori sono: costruzioni, ambiente e territorio; tecnologie alimentari; meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica; prevenzione e igiene ambientale; informatica e design.

Il provvedimento, quindi, illustra le caratteristiche dell'esame di stato semplificato. La prova consiste in un colloquio sulle attività di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel tirocinio, svolto durante il corso di laurea o successivamente. Sarà accertata anche la conoscenza delle norme deontologiche. L'abilitazione, come detto, sarà conseguita con una votazione di

60/100.

Per sostenere l'esame, il laureato non abilitato dovrà innanzitutto iscriversi nel registro elettronico dei tirocinanti tenuto dal Cnpi. Successivamente, «può chiedere alle università di sostenere l'esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa», quindi al termine del percorso di laurea e direttamente in ateneo. Il provvedimento, infine, illustra anche le caratteristiche della commissione giudicatrice: sarà composta da almeno quattro membri, di cui due docenti universitari (tra cui il presidente) e due professionisti.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



## Commercialisti, tirocini dei dipendenti con l'ok dell'AdE

Un dipendente dell'Agenzia delle entrate può svolgere il tirocinio da commercialista, ma con precisi limiti. Prima di tutto, deve richiedere l'autorizzazione alla stessa Ade e non trattare questioni che possano interferire con le attività istituzionali dell'Agenzia. Inoltre, deve svolgere le ore di tirocinio al di fuori dell'orario di lavoro e a titolo gratuito. È quanto ricordato dal Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), nel pronto ordini 132/2025.

Il quesito, avanzato dall'ordine di Cremona, verteva su due questioni, entrambe riguardanti la possibilità di iscriversi al registro dei tirocinanti. La prima, come detto, faceva riferimento a un dipendente dell'Agenzia delle entrate, la seconda ad un diplomato universitario ex legge

341/1990. In merito al dipendente Ade, il Cndcec ricorda che nella disciplina ordinamentale vigente non sussistono cause di incompatibilità generali con il pubblico impiego, purché siano rispettati i requisiti di effettività e continuità della frequenza (minimo 20 ore settimanali). Discorso diverso sul lato normativo, visto che l'art.4 del dpr 18/2002 stabilisce che al personale delle Agenzie è inibito lo svolgimento delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche, tra gli altri, dei dottori commercialisti, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia. Nella nota prot. 2004/74427 della direzione generale del personale dell'Ade, però, si afferma che: «il tirocinio

e il praticantato per il conseguimento del titolo di avvocato o di dottore commercialista e le altre attività propedeutiche all'iscrizione in albi professionali sono consentite previa comunicazione, a condizione che si svolgano a titolo gratuito al di fuori dell'orario di lavoro e che il dipendente si impegni ad astenersi dalla trattazione di questioni che possano interferire con le attività istituzionali dell'Agenzia». Ne consegue che l'ammissione al registro dei tirocinanti è subordinata alla valutazione e successiva autorizzazione dell'amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda i diplomi della legge 341, viene confermata l'impostazione per cui l'equipollenza vale solo per i concorsi pubblici.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



# Al traguardo il piano per la stabilizzazione di 1.970 ricercatori

## I decreti attuativi

La ministra Bernini firma i Dm che assegnano i fondi della manovra 2026

Eugenio Bruno

Al traguardo il piano straordinario per l'assunzione di circa 2mila ricercatori previsto dall'articolo 1, commi 305-315, della manovra 2026. La ministra Anna Maria Bernini ha firmato i decreti che distribuiscono, da un lato, 11,3 milioni per il 2026 e 50 per il 2027 agli atenei statali e, dall'altro, 7,27 milioni il primo anno e 8,27 il secondo agli enti pubblici di ricerca. In arrivo c'è anche un terzo Dm che ripartisce 2 milioni di euro tra le università non statali.

A beneficiare della stabilizzazione sarà per oltre il 50% dei fondi il personale assunto con un bando Pnrr. La conferma arriva dalle tabelle allegate ai due provvedimenti predisposti dal Mur. Partiamo dagli atenei che otterranno, come detto, la fetta più ampia di risorse. La platea è quella delimitata dalla legge di bilancio: ricercatori con

contratti a tempo determinato di tipo A secondo la formulazione della legge 240/2010, in scadenza al massimo entro il 31 dicembre 2026. Le 1.694 posizioni di ricercatore in "tenure track" (cioè con prospettive di carriera come professore associato) sono anche di più delle 1.618 stimate dalla relazione tecnica allegata al Ddl di bilancio. Di queste un primo 50%, vale a dire 847 unità, riguarda personale in servizio grazie al Piano di ripresa e resilienza e un altro 50% invece studiosi con contratto extra Pnrr.

Per entrambe le categorie, una parte è assegnata in base a fasce numeriche predefinite e una parte in proporzione al numero effettivo di ricercatori in servizio. Il punto di caduta finale lo troviamo rappresentato nella tabella in basso. In testa c'è la Federico II di Napoli con 117 ricercatori da assumere e 780mila euro in arrivo nel 2026 (che diventano 3,45 milioni a regime nel 2027), davanti a Bologna (88 ricercatori, 587mila euro quest'anno e 2,59 milioni il prossimo) e Roma Sapienza (87 unità di personale, 580mila euro nel 2026 e 2,56 milioni attesi in via

strutturale nel 2027).

A questo plotoncino vanno aggiunti altri 276 ricercatori o tecnologi in servizio presso otto enti di ricerca pubblici vigilati dal Mur (e non 446 come previsti dai conteggi teorici della relazione tecnica). Anche in questo caso l'identikit degli stabilizzandi l'ha deciso la manovra. Si tratta di candidati già in servizio alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi e siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. Le risorse sono

ripartite in funzione del peso percentuale della spesa sostenuta da ciascun ente sul totale. Con il risultato che stavolta la quota di ricercatori in orbita Pnrr arriva addirittura al 60% (204 sui 276 totali). Anche in questo caso, come per gli atenei, il cofinanziamento statale copre solo il 50% del costo, il resto ce lo deve mettere la singola istituzione.

Passando ai beneficiari in vetta troviamo il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) con 97 ricercatori in odore di assunzione e un finanziamento di 2,3 milioni nel 2026 che salirà a 2,77 nel 2027. Alle sue spalle, in seconda posizione, c'è l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) con 91 posizioni e 2,91 milioni di fondi in arrivo a regime e, in terza, l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). A cui vanno 1,39 milioni quest'anno e 1,67 il prossimo con i quali stabilizzare 52 unità di personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



## Le assunzioni in arrivo

Ricercatori coinvolti nel piano previsto dalla manovra 2026

ATENEIO	DI CUI PNRR	TOT.	ATENEIO	DI CUI PNRR	TOT.
<b>Napoli</b>	<b>58</b>	<b>117</b>	<b>L'Aquila</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
<b>Bologna</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>Trieste</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
<b>Roma Sapienza</b>	<b>52</b>	<b>87</b>	<b>Brescia</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
<b>Padova</b>	<b>36</b>	<b>85</b>	<b>Lecce</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
<b>Milano Politecnico</b>	<b>41</b>	<b>75</b>	<b>Pisa S.Anna</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
<b>Torino Politecnico</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>Catanzaro Magna Greacia</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
<b>Firenze</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>Udine</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
<b>Torino</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>Foggia</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Milano</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>Molise</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
<b>Palermo</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>Camerino</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
<b>Bari</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>Piemonte Orient.</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>Pisa</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>Cassino Lazio Merid.</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Genova</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>Insubria</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Catania</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>Napoli Parthenope</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>Milano Bicocca</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>Teramo</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>Cagliari</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>Mediterranea</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>Pavia</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>Napoli L'orientale</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>Parma</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>Urbino</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>Della Calabria</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>Lucca Imt</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>Salerno</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>Pisa Normale</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>Siena</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>Venezia Iuav</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>Modena E R. E.</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>Macerata</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Campania Vanvitelli</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>Gssi</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Marche Politecnica</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>Basilicata</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Roma Tor Vergata</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>Trieste Sissa</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>Sassari</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>Sannio</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Ferrara</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>Siena Stranieri</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Bari Politecnico</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>Pavia Iuss</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Messina</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>Perugia Stranieri</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Venezia</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>Roma Foro Italico</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Bergamo</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>Sc. Sup. Meridionale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Verona</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>Totale</b>	<b>847</b>	<b>1694</b>
<b>Tuscia</b>	<b>10</b>	<b>18</b>			
<b>Trento</b>	<b>6</b>	<b>18</b>			
<b>Perugia</b>	<b>8</b>	<b>16</b>			
<b>Chieti-Pescara</b>	<b>3</b>	<b>16</b>			
<b>Roma Tre</b>	<b>6</b>	<b>16</b>			

Fonte: Mur



**Pronte 1.694 assunzioni  
negli atenei statali  
e 276 negli enti  
di ricerca, almeno  
il 50% su contratti Pnrr**



SENTENZA DELLA CASSAZIONE

# Limiti ai contratti dirigenziali, stop ai rinnovi seriali e indebiti

DI LUIGI OLIVERI

**G**li incarichi dirigenziali a contratto non possono essere utilizzati per coprire stabilmente posti vacanti della dotazione organica e dunque non è consentito rinnovarli ripetutamente. Inoltre, va corretta la teoria della durata minima triennale.

La Cassazione con la sentenza 3 marzo 2026, n. 4812 torna sul delicato tema degli incarichi regolati dall'articolo 110 del d.lgs 267/2000 e 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, correggendo in modo esplicito l'orientamento esplicitato con la sentenza 478/2014, ove gli ermellini avevano sostenuto che gli incarichi dirigenziali a termine avessero una durata minima di tre anni. Esso, infatti "è meritevole di revisione" e proprio per questo gli ermellini correggono il tiro della sentenza di grado di appello, che, attenendosi all'ormai non più sostenibile teoria, aveva ritenuto sussistente la durata minima triennale degli incarichi a contratto.

La sentenza evidenzia come la durata minima triennale sia prevista dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs 165/2001, norma, però riferita ai dirigenti di ruolo e "Ciò spiega perché sia fissato un termine minimo di durata ... in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all'interno della P.A. Al contrario, l'articolo 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti mentre della P.A. Al contrario, il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo".

Gli incarichi a contratto per loro natura riguardano attività specifiche, legate ad "obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione" e che giustificano, è da aggiungere, una selezione non concorsuale.

L'incarico a contratto, dunque, trova il proprio presupposto su obiettivi speciali ed una necessità di competenze e conoscenze di carattere particolari che

si dimostri non esistono nella dotazione organica. Pertanto, l'assunzione a termine del dirigente non può che essere circoscritta al particolare bisogno da soddisfare. Ulteriore conseguenza è che l'incarico a contratto è soggetto alla disciplina eurounitaria di divieto del concatenamento di successivi rapporti a termine.

In effetti, poiché lo scopo della normativa sugli incarichi a contratto è permettere di acquisire professionalità molto spiccate non presenti nelle dotazioni per fini speciali, non può ammettersi il loro utilizzo come metodo per coprire posti vacanti delle dotazioni stesse come alternativa ordinaria ai concorsi.

La sentenza, quindi, è indirettamente un monito nei confronti delle tante amministrazioni, specie locali, che coprono per anni ed anni, attraverso ripetuti rinnovi, le vacanze d'organico dirigenziali con incarichi a contratto. Secondo

la Cassazione "la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente (Cassazione, Sez. L,

Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria".

Resta un punto critico: la sentenza, infatti, considera comunque possibile che un ente locale fissi contrattualmente una durata triennale dell'incarico, il che non permetterebbe la sua scadenza anche se nel frattempo il mandato sindacale dovesse interrompersi anzitempo.

Si tratta di una chiave di lettura, tuttavia, da respingere perché palesemente in contrasto con l'articolo 110, comma 3, primo periodo, del d.lgs 267/2000: "I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica".

© Riproduzione riservata

**Poiché lo scopo della normativa sugli incarichi a contratto è permettere di acquisire professionalità non presenti nelle dotazioni per fini speciali, non può ammettersi il loro utilizzo per coprire posti vacanti in alternativa ai concorsi**



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



La Corte dei conti ha quantificato il danno erariale per l'affidamento dei contratti pubblici

# La giostra degli errori costa cara

## Contestazioni per 217 mln e atti di citazione per 471 mln

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

**N**el 2025 sono state 31 le contestazioni (per 217 milioni) e 24 gli atti di citazione (per 471 milioni) trasmessi a funzionari pubblici per accertamento delle responsabilità per danno erariale connesse all'affidamento di contratti pubblici; coinvolti il responsabile unico di progetto (RUP), il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione ed i relativi uffici di supporto per i danni causati all'erario.

E' quanto ha evidenziato la Procura generale della Corte dei conti - con riferimento ai giudizi che hanno avuto ad oggetto nel 2025 l'affidamento di contratti pubblici - nella relazione illustrata il 24/2/2026 durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, alla presenza del capo dello Stato.

Dalla relazione si evince che sono stati notificati 31 inviti a dedurre per la contestazione per oltre 217 milioni (si tratta della comunicazione in fase istruttoria con la quale la Procura contesta preliminarmente l'ipotesi di danno erariale), mentre sono stati trasmessi, sempre nel 2025, 24 atti di citazione rispetto ai quali la richiesta di risarcimento è stata pari ad oltre 471 milioni.

Le vicende per quali sono stati inviati gli atti hanno riguardato diverse fattispecie: dalla violazione della procedura di aggiudicazione con affidamento di contratti a prezzi più alti di quelli di mercato per i quali emerge una violazione dei principi a tutela della concorrenza previsti nel codice appalti, al ritardo nell'aggiudicazione dei contratti di appalto, all'autorizzazione di varianti ingiustificate non previste dall'art. 120 d.lgs. n.36/2023

che modificano la natura dell'appalto originario con aumento ingiustificato del costo dei lavori.

La Corte cita anche episodi nei quali sono stati registrati lavori non completati in tutto o in parte o per i quali sono emersi vizi che richiedevano ulteriori interventi per l'utilizzabilità dell'opera o la rendevano del tutto inutilizzabile.

Altre fattispecie sono state vagliate sotto il profilo della non esecuzione o parziale esecuzione di forniture o servizi oppure dell'esecuzione

con materiali scadenti o comunque di qualità diversa da quella concordata; altre ancora hanno riguardato proroghe tecniche del contratto non giustificate, la mancata applicazione di penali previste dal contratto all'appaltatore, o pagamenti di incentivi per funzioni tecniche (il 2% a favore dei tecnici delle Pubbliche amministrazioni) a soggetti che non abbiano svolto le specifiche attività previste nell'Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023.

Infine altre ipotesi hanno preso in considerazione accordi bonari e transazioni nei quali sono state accettate riserve che non dovevano essere accolte e disposti ulteriori pagamenti non previsti nel quadro economico. Diverse le figure coinvolte in questi procedimenti: il responsabile unico di progetto (RUP), il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione ed i relativi uffici di supporto.

La Corte sottolinea anche un punto importante: "quando la p.a. abbia affidato in appalto l'esecuzione di un'opera pubblica sussiste un rapporto di servizio sia nei confronti del direttore dei lavori, sia nei confronti del collaudatore, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei

agli uffici tecnici dell'ente stesso".

Quindi anche operatori economici, privati, possono essere chiamati a rispondere in funzione del rapporto di servizio che hanno con il committente pubblico; diverso è il discorso per il progettista perché, dice la Corte "l'elaborato del progettista deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante una specifica approvazione del progetto, vertendosi dunque in un'ipotesi di contratto d'opera professionale e non di inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa dell'ente".

© Riproduzione riservata

### Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina  
nell'inserto Enti Locali  
e una sezione dedicata su  
[www.italiaoggi.it/specialeappalti](http://www.italiaoggi.it/specialeappalti)



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



## Nei documenti di gara si deve indicare Ccnl

La stazione appaltante, nello scegliere il contratto collettivo nazionale di lavoro più consono all'oggetto dell'appalto deve fare riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le parti sociali più rappresentative a livello nazionale; rilevano i codici ateco e l'archivio del CNEL sui contratti nazionali.

Lo ha chiarito il Comunicato n. 2/2026 del Presidente Anac Giuseppe Busia, approvato dal Consiglio del 10 febbraio 2026 Anac. La materia è disciplinata nel codice degli appalti ove si stabilisce che nei documenti di gara iniziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione.

In particolare secondo il comma 1 dell'articolo 11 si dovrà trattare di un contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. Si tratta di criteri - segnala l'Anac - applicabili, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicare ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

Premesso che l'obbligo di individuare il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, l'Autorità consiglia (nelle istruzioni operative) alle stazioni appaltanti anche come procedere. Fa presente al riguardo che occorre in primo luogo individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro.

Ciò fatto, la stazione appaltante, laddove l'oggetto dell'appalto riguardi un settore per il quale non siano presenti le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, dovrà richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Rispetto al criterio della "stretta concessione" del CCNL all'oggetto dell'appalto l'Anac rammenta che occorre guardare alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che bisogna individuare l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosectori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL. In concreto poi occorrerà confrontare i codici ATECO e CPV inseriti nel bando con la tabella prevista dal codice appalti.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q